

**COMUNE DI MONTENARS**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO E DI TUTTI  
GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Art.1**

**Principi generali e finalità**

1. Il Comune di MONTENARS con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del "campo sportivo comunale" di MONTENARS, che consta di:

- n. 1 campo da gioco/allenamento
- spogliatoi e servizi di supporto
- campo di tennis

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti che sono:

- l'Amministrazione Comunale di Montenars di seguito definita **Amministrazione**
- la Giunta Comunale di seguito definita **Giunta**
- il soggetto incaricato della gestione (ad es. l'Associazione) **Gestore**
- Ente, Associazione o gruppo organizzato che utilizza l'impianto **Utente**

**Art.2**

**Modalità di gestione dell'impianto**

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale oppure può cedere a terzi la stessa.

**Art.3**

**Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo**

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente il campo sportivo comunale si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

2. Il rapporto tra Comune e *gestore* viene disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a 3 anni, approvato dalla Giunta Comunale;

3. Il Responsabile dell'Area Tecnica procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale.

#### **Art.4**

##### **Utenti e autorizzazioni**

L'impianto sportivo in tutto o in parte può essere utilizzato da: Enti pubblici, associazioni, società sportive, club, scuole o semplici gruppi di cittadini purché individuino un responsabile firmatario. L'autorizzazione all'utilizzo parziale o totale dell'impianto verrà concessa secondo le seguenti modalità:

<b>Tipo di utilizzo</b>	<b>Soggetto che autorizza</b>
utilizzo continuativo dell'impianto (campionati e tornei)	Responsabile Area Tecnica sentita la Giunta
Utilizzo saltuario dell'impianto	Gestore

#### **Art 5**

##### **Obblighi del gestore**

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato nonché agli impianti ed attrezzature in esso esistenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione con una o più Società assicuratrici di nota solidità finanziaria e di comprovata serietà.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.
4. L'utilizzo saltuario dell'impianto sportivo in oggetto da parte di società sportive, Club, Enti, ecc. non è subordinato a preventivo assenso dell'Amministrazione comunale, ma autorizzato, di volta in volta dal gestore.
5. Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc in modo non discriminatorio e subordinatamente alla semplice verifica del pagamento della tariffa d'uso e a quanto previsto nel successivo comma 8.
6. Per lo svolgimento della propria attività, il concessionario dovrà corrispondere al concedente un importo pari alla tariffa moltiplicata per il numero di ore d'uso, con cadenza trimestrale e su presentazione di regolare fattura.
7. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze (gas, acqua, energia elettrico, telefono, ecc.) dell'impianto sportivo.
8. Nell'uso diretto dell'impianto sportivo e nell'autorizzare l'uso saltuario da parte di altri soggetti, il gestore è tenuto a rispettare i limiti di utilizzo fissati dall'Amministrazione comunale a tutela del manto erboso, sulla scorta di apposita relazione tecnica.

## **Art 6**

### **Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto.

Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.

2. L'Amministrazione assicura al gestore un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale, per il servizio di custodia e di gestione dell'impianto sportivo.

## **Art 7**

### **Obblighi degli utenti**

1. Gli Enti, Associazioni, ecc. che utilizzano il *campo sportivo comunale* e le sue attrezzature sono tenuti:

a) a non danneggiare gli immobili e l'impianto;

b) a risarcire eventuali danni arrecati;

c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;

d) a tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto ai campi e verso l'eventuale pubblico;

e) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;

f) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;

g) ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;

h) a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine ai soli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta.

2. Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati il Responsabile comunale potrà revocare l'autorizzazione data.

## **Art 8**

### **Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione**

1. Il Comune si riserva la facoltà di usufruire dell'impianto per attività sportive organizzate dalla competente autorità scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole di Montenars, nonché per altre manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'amministrazione municipale, previa comunicazione al gestore.

In tali casi, se non diversamente stabilito dall'atto convenzionale, non è dovuto alcun corrispettivo al gestore.

## **ART. 9**

### **Tariffe**

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte di Società Sportive, Club, Enti, Privati, ecc. è soggetto al pagamento di una tariffa che viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Gli introiti tariffari vengono incamerati dall'Amministrazione prima dell'utilizzo dell'impianto.

## **Art 10**

### **Pubblicità commerciale**

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno dell'impianto sportivo. L'installazione di strutture permanenti dovrà sempre essere autorizzata espressamente dai competenti uffici comunali.

## **Art 11**

### **Responsabilità**

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o provocati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi negli spogliatoi e nelle docce.

## **Art 12**

### **Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto**

1. L'Amministrazione comunale potrà far compiere sopralluoghi, in ogni tempo, ai suoi tecnici per verificare lo stato di manutenzione delle proprie strutture.

## **Art. 13**

### **Risoluzione del rapporto con il gestore.**

1. Nel caso di reiterate e dimostrate negligenze nella conduzione dell'impianto sportivo assegnato, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'atto di affidamento della struttura, senza obbligo di alcun indennizzo.

2. La Giunta Comunale può altresì risolvere il rapporto qualora sussistano valide motivazioni di interesse pubblico adeguatamente motivate, senza obbligo di alcun indennizzo .

---